STATUTO

FEDERALA

Articolo 1 – Costituzione e Principi

1.1 E' costituita in ambito nazionale l'Associazione denominata "FEDERALA", di seguito indicata anche come "Associazione".

1.2 "FEDERALA" è un'Associazione nazionale, apartitica e senza fini di lucro, di rappresentanza sindacale dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e delle piccole e medie imprese artigiane, commerciali, agricole e della piccola pesca, costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice civile, ed è espressione dei diritti di libertà associativa e sindacale di cui agli artt. 17, 18 e 39, I comma, della Costituzione Italiana, nella quale si riconosce. E' promossa dal MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI (MCL) e dalla FEDER.AGRI.

1.3 Opera per la cura degli interessi sociali, fiscali e previdenziali degli associati, e per la loro rappresentanza nei confronti di enti ed istituzioni, affinchè siano ad essi assicurate le tutele disposte dalla Carta Costituzionale, e concretamente perseguiti, nell'evoluzione del modello sociale della Repubblica, obiettivi di equità, giustizia sociale, assistenza e solidarietà.

1.4 Condivide e promuove i valori del MCL, ai cui principi aderisce come peculiare espressione della propria identità, e a cui si richiama nel perseguimento di obiettivi di mutualità e sostegno, attuati negli ambiti dell'autonomia giuridica, ordinamentale, organizzativa e patrimoniale dell'Associazione ai suoi vari livelli, e nei rapporti con i distinti soggetti che altresì aderiscono al MCL.

1.5 L'Associazione "FEDERALA" ha la propria sede nazionale in Roma; opera prevalentemente sul territorio nazionale; può estendere la propria operatività anche in ambito internazionale ed ha una durata indeterminata.

1.6 "FEDERALA" può aderire ad una Confederazione concorrendo pertanto alla organizzazione della vita unitaria della Confederazione medesima, ma mantenendo sempre la propria autonomia politica, organizzativa ed amministrativa.

1.7 La denominazione, la sigla ed il marchio ed ogni segno distintivo della "FEDERALA" sono di esclusiva proprietà della qui costituita Associazione nazionale "FEDERALA", che ne concede l'uso alle Associazioni regolarmente costituite in ambito territoriale secondo le norme del presente Statuto e dei relativi Regolamenti.

Articolo 2 – Scopi e Finalità

1.1 "FEDERALA" è un'associazione che si prefigge la finalità di promuovere ed organizzare la rappresentanza e la tutela sindacale dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e delle piccole e medie imprese associate nonché per perseguirne lo sviluppo, la qualificazione e l'affermazione.

2.1 Per il perseguimento di tali fini, "FEDERALA":

a) promuove e organizza adeguate forme di tutela e rappresentanza sociale e sindacale. Nonché iniziative di carettere politico-sindacale, nei confronti delle Istituzioni tutte, del Parlamento, delle Assemblee elettive e degli organismi pubblici e privati che operano negli ambiti di interesse dell'Associazione allo scopo di favorire, ad ogni livello territoriale, il ruolo e i diritti del lavoro autonomo e della PMI, all'interno del contesto socio-economico in cui opera;

b) promuove e realizza azioni e negoziazioni in favore di essa e dei suoi componenti, anche in accordo o collaborazione con altre organizzazioni sindacali su ambiti di interesse commune. Partecipa alla stipula di contratti e accordi collettivi di lavoro, sia a livello nazionale che territoriale. Inoltre, rappresenta i lavoratori autonomi, i professionisti e le PMI negli organismi partecipativi previsti da norme di legge e/o contrattuali collettive, sia nazionali che territoriali, in particolare di fronte alle Commissioni di conciliazione esistenti presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, a quelle istituite in sede sindacale e nei Collegi Arbitrali, nonché nelle commissioni e nei tavoli di partneriato istituiti e previsti negli statuti delle regioni a statuto ordinario o speciale;

c) promuove, sostiene ed organizza attività culturali e sociali, nonchè iniziative di promozione con organizzazione di partecipazione collettiva e fiere, mostre, mercati, esposizioni ed altre iniziative per la promozione sia nazionali che internazionali;

d) promuove iniziative per la tutela fiscale e tributaria degli Associati;

e) promuove la formazione e la sicurezza in azienda, l'introduzione della qualità, l'utilizzo delle nuove tecnologie, la qualificazione professionale e imprenditoriale e la formazione continua;

f) riconosce il Patronato SIAS quale Istituto di patrocinio per le esigenze di assistenza socio-assistenziale-previdenziale ed il CAF-MCL srl per le esigenze di assistenza fiscale delle persone fisiche associate;

g) promuove altresì, in forza dell'ispirazione di cui all'art. 1 del presente Statuto, Enti, Imprese, Associazioni specifiche e Servizi, in adesione ai principi espressi dal MCL, e favorisce il coordinamento e l'organizzazione di azioni comuni;

h) cura la tutela e la rappresentanza degli associati innanzi agli organi amministrativi e giurisdizionali, nelle competenti sedi, ivi incluse quelle svolte dinanzi alle Commissioni tributarie nonché ad altri organi od organismi con funzione arbitrale e conciliativa, anche mediante accordi e convenzioni con Enti, Organismi ed Associazioni, ove necessiti, con il supporto di tecnici, esperti e professionisti convenzionati;

i) promuove e/o aderisce a Federazioni o Confederazioni sindacali per la tutela degli interessi economici, sociali e sindacali degli associati e sviluppa rapporti d'intesa e di collaborazione con le associazioni o enti che svolgono la loro attività in campi interessanti la platea sociale di riferimento;

j) promuove o aderisce alla costituzione di Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua, anche attraverso forme di accordo o collaborazione con altre organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori.

k) stipula e sottoscrive accordi di categoria e convenzioni con Istituti assicurativi, di credito e finanziari, potendo entrare a far parte di specifici organismi fideiussori e finanziari, nonché concorrere alla loro costituzione;

l) elabora e/o realizza progetti e programmi di ricerca, sperimentazione, sviluppo, anche in concerto con Enti ed Organismi, sia pubblici che privati, nonché con Imprese, eventualmente anche con il loro supporto economico e professionale;

m) stipula accordi e convenzioni al fine di realizzare servizi e attività comunque connessi con le finalità previste dal presente Statuto;

n) svolge ogni altra attività ed iniziativa che corrisponda agli interessi e alle aspirazioni delle categorie rappresentate nell'ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente Statuto, o che consenta comunque di perseguire le finalità istituzionali ed attuare le azioni programmatiche individuate dagli organi deliberanti.

Articolo 3 – Modalità di Iscrizione

3.1 Possono far parte dell'Organizzazione "FEDERALA" per il tramite delle proprie strutture e articolazioni: le stesse strutture e articolazioni e tutti gli operatori economici regolarmente iscritti, tra cui: professionisti, lavoratori autonomi, lavoratori residenti all'estero, disoccupati, pensionati, enti pubblici e privati, che intendono partecipare e concorrere ad iniziative tese a valorizzare il ruolo della piccola e media impresa, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, della piccola pesca, compreso il cosiddetto settore terziario. Possono altresì associarsi altri soggetti, tra i quali: le piccole e medie imprese, le imprese artigiane, commerciali, industriali ed agricole, le microimprese in genere, le società di persone e di capitali, consorzi, cooperative, onlus, associazioni di impresa a livello territoriale e di categoria ed altre organizzazioni costituite ai sensi dell'ordinamento giuridico Italiano e degli omologhi ordinamenti dell' Unione Europea.

3.2 Lo stato di associato non è in alcun modo trasferibile inter vivos ovvero, mortis causa.

3.3 L'adesione a "FEDERALA" può avvenire anche con modalità collettive: "FEDERALA" realizza il riconoscimento di associazioni, sindacati, movimenti, gruppi che, ispirati ai principi dell'Associazione, indirizzati a platee di destinatari, operanti in ambiti affini e comunque non discosti da quelli statutari dI "FEDERALA", contribuiscono al suo programma generale con propria autonomia organizzativa, ordinamentale, giuridica, patrimoniale e finanziaria. I protocolli e le intese di riconoscimento definiscono i termini dell'accordo che caratterizza, in questi casi, il vincolo associativo, ivi inclusi i diritti di elettorato attivo e passivo e le modalità del loro concreto esercizio. Le modalità attraverso cui si attua il tesseramento sono definite in apposito regolamento, approvato dal Comitato Nazionale e recepito dalle strutture provinciali.

3.4 Tutti gli Associati sono tenuti a versare in denaro una quota di iscrizione ed annualmente una quota associativa, nella misura e secondo le modalità che saranno indicate anno per anno dalla Segreteria nazionale della "FEDERALA", in

maniera da garantire il buon funzionamento dei servizi associativi. La quota, o contributo associativo, non è trasmissibile, né rivalutabile e, nel caso sia possibile, può essere riscossa anche attraverso la sottoscrizione della apposita delega sindacale per la relativa trattenuta e versamento per il tramite degli Istituti Previdenziali eroganti le prestazioni previdenziali all'associato. La Segreteria nazionale potrà prevedere, in casi particolari ed eccezionali, eventuali contributi straordinari a carico degli Associati in tal caso determinandone l'entità e le modalità di corresponsione.

3.5 L'iscrizione all'Associazione "FEDERALA" dà diritto a partecipare alla vita associativa. Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, e tenuto conto delle norme in materia di incompatibilità di cui al successivo articolo 16, è prerogativa dei soci di "FEDERALA" l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo. La cessazione della qualità di socio determina la cessazione del diritto all'esercizio delle cariche sociali, secondo le modalità e nei termini stabiliti anche sulla base dei regolamenti integrativi o esplicativi della norma statutaria.

3.6 I Soci della "FEDERALA" possono dare vita a Federazioni di categoria, le quali assolvono i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria nell'ambito di loro competenza. I Soci possono altresì organizzarsi secondo criteri di omogeneità, in categorie (es.: Donne Impresa, Giovani Imprenditori ecc, Imprenditori disoccupati).

3.7 Nello svolgimento dei propri compiti le categorie si devono avvalere dei servizi e dell'assistenza della "FEDERALA".

3.8 Il Comitato nazionale delibera il funzionamento e regolamento delle categorie comunque costituite.

3.9 La domanda di ammissione a socio, sottoscritta dal soggetto interessato (titolare o legale rappresentante) deve indicare: l'attività svolta; i dati anagrafici e fiscali; dichiarazione di accettare e osservare tutte le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi sociali; esplicito impegno al pagamento dei contributi associativi nella misura e nelle forme deliberate dagli organi cui compete tale decisione. Sull'ammissione a socio delibera il Comitato nazionale.

3.10 La rappresentanza di un'azienda nella "FEDERALA" è attribuita in via esclusiva al titolare, al legale rappresentante o al terzo esplicitamente a ciò delegato dal titolare o dal legale rappresentante

Articolo 4 – Struttura organizzativa

4.1 L'Associazione "FEDERALA" opera attraverso le seguenti Strutture territoriali, dotate di distinta autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale salvo quanto diversamente disposto in tema di obblighi uniformi nel presente statuto, negli statuti degli enti territoriali e nei regolamenti dell'Associazione: Strutture provinciali, Strutture regionali, Struttura nazionale, nonché, ove istituite, Strutture europee ed internazionali. L'Associazione opera altresì attraverso unità locali di base, giuridicamente annesse alle strutture provinciali, ma dotate di autonomia organizzativa.

La struttura nazionale di "FEDERALA" non risponde delle obbligazioni assunte dalle strutture Regionali, Provinciali e da altre organizzazioni facenti comunque riferimento a "FEDERALA". Analogamente ciascuna di queste strutture non risponde delle obbligazioni delle strutture sottostanti o sovra ordinate e di quelle delle altre organizzazioni facenti comunque riferimento a "FEDERALA". L'Associazione può prevedere, tramite Regolamento, modalità organizzative anche di tipo settoriale e produttivo.

Articolo 5 – Struttura territoriale provinciale

5.1 Le Strutture provinciali della "FEDERALA" nazionale sono le Associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla Segreteria nazionale, che abbiano aderito, attraverso apposito atto deliberativo, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli scopi e dei principi, anche etici, ivi riportati.

5.2 Le Associazioni territoriali provinciali devono essere denominate "Associazione FEDERALA della Provincia di ....." e sono identificate con la denominazione di "FEDERALA, Sede provinciale di .....".

5.3 Le Associazioni provinciali, per poter ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di rappresentanza, devono essere dotate di uno Statuto che si ispiri e si richiami ai principi ed alle norme dello Statuto della " FEDERALA" nazionale e dei relativi Regolamenti approvati e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, anche con riferimento all'attività degli organi e dei servizi a cui possono accedere liberamente gli associati.

5.4 Ogni Associazione provinciale, facente parte della struttura organizzativa dell'Associazione nazionale, mantiene la propria autonomia statutaria (in ogni caso nei limiti sopra indicati), organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, con diritto all'iscrizione dei soci che ne facciano domanda.

5.5 Le Associazioni provinciali hanno l'obbligo di compilare ogni anno un Rendiconto economico - finanziario consuntivo, che deve essere inviato alla Segreteria nazionale, unitamente al verbale di seduta dell'organismo che lo ha approvato e alla relazione del Revisore Unico. Gli obblighi amministrativo-contabili sono dettagliati in apposito regolamento amministrativo di "FEDERALA" Nazionale e diramati alle strutture territoriali per il relativo recepimento.

5.6 Ogni Associazione provinciale ha completa autonomia di iniziativa e di attività nell'ambito degli orientamenti politici, sindacali e programmatici generali espressi dal Congresso e dal Comitato nazionale e regionale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti del proprio territorio, concorrendo, con le modalità previste dal presente Statuto, alla politica sindacale generale di "FEDERALA" e alla formazione degli organi regionali e nazionali.

5.7 Ogni Associazione provinciale consegnerà al proprio socio la tessera di iscrizione ed adesione emessa secondo le disposizioni dell'Associazione nazionale, sul modello deliberato dalla Segreteria nazionale.

5.8 Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno uguali diritti

di elettorato attivo e passivo.

5.9 Gli Organi della Struttura provinciale sono:

5.9.1 l'Assemblea provinciale;

5.9.2 il Comitato provinciale;

5.9.3 la Segreteria provinciale;

5.9.4 il Segretario provinciale;

5.9.5 Il Revisore Unico.

5.10 L'Assemblea dell'Associazione provinciale istituisce un Comitato al quale delega le proprie funzioni, fatta eccezione per quelle indicate al successivo punto 5.11.

Il Comitato provinciale è composto dai membri elettivi e da due membri designati.

Sono membri elettivi i componenti eletti dall'Assemblea provinciale in sede congressuale, in numero variabile da cinque a quindici, a seconda delle specifiche esigenze organizzative ed operative dell'Associazione provinciale.

Sono membri designati il Rappresentante della Presidenza provinciale del MCL e il Rappresentante della Segreteria provinciale di FEDER.AGRI..

In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data dell'Assemblea provinciale in sede congressuale, convocata per le finalità di cui al successivo punto 10.4.

5.11 L'Assemblea della Struttura territoriale provinciale elegge, sulla base del proprio Statuto e degli eventuali Regolamenti i delegati al Congresso regionale e nazionale. l'Assemblea provinciale convocata, di norma ogni quattro anni, per le finalità di cui al paragrafo precedente assume la denominazione di Congresso provinciale.

Il Comitato provinciale elegge il Segretario provinciale e la Segreteria provinciale.

5.12 Partecipano alle riunioni dell'Assemblea provinciale e del Comitato provinciale, con voto deliberativo, un rappresentante della Presidenza provinciale del MCL ed un rappresentante della Segreteria provinciale di FEDER.AGRI. (membri designati).

5.13 La Segreteria provinciale è l'organo esecutivo ed amministrativo della Struttura.

E'composta dal Segretario provinciale, da un minimo di due ad un massimo di quattro componenti eletti dal Comitato provinciale e dai rappresentanti delle Presidenze provinciali delle associazioni MCL. e di FEDER.AGRI.; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Segretario Provinciale.

5.14 Il Comitato provinciale nomina un Revisore Unico, iscritto nel registro dei Revisori dei Conti tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanzeo dotato, laddove non iscritto, di comprovata esperienza professionale in materia di controllo e/o tenuta dei conti. I titoli e le esperienze del Revisore sono acquisite agli atti del verbale di nomina. Il Revisore dei Conti opera il controllo contabile della gestione amministrativa ed il controllo di cassa con verifiche periodiche tenute almeno ogni novanta giorni. Redige la relazione sul rendiconto della gestione, da depositarsi presso la sede

sociale almeno dieci giorni prima della riunione convocata per la sua approvazione. Nella Relazione il Revisore esprime il parere circa la proposta di approvazione del rendiconto, dando espressamente atto del giudizio di intelligibilità e attendibilità del rendiconto, con indicazione specifica dei criteri di redazione che emergono dalla verifica, e del giudizio sulla continuità della gestione; deduce in materia di adeguatezza della struttura amministrativa. Delle verifiche effettuate il Revisore redige verbale, da conservarsi presso la sede dell'associazione. I verbali del revisore possono essere consultati dai soci che ne facciano richiesta i quali, a proprie spese, possono altresì estrarne copia. In caso di irregolarità gravi riscontrate, il Revisore trasmette il verbale all'attenzione della Segreteria Nazionale.

5.15 La durata in carica dei componenti la Segreteria provinciale, il Segretario Provinciale ed il Revisore Unico è stabilita dal Comitato provinciale all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data della prima riunione del Comitato provinciale seguente alla riunione dell'Assemblea provinciale in sede congressuale, convocata per le finalità di cui al punto 5.11. L'Assemblea provinciale, il Comitato provinciale, la Segreteria Provinciale ed il Segretario provinciale operano secondo quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti della Struttura provinciale e nei relativi Regolamenti approvati dal Comitato nazionale.

Le strutture provinciali in carica da meno di un anno dalla data di convocazione del congresso, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Articolo 6 – Struttura territoriale regionale

6.1 Sono Strutture regionali dell'Associazione nazionale tutte le Associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla Segreteria nazionale, costituite in sede regionale da parte delle Associazioni territoriali provinciali di una stessa regione che abbiano aderito, attraverso apposito atto deliberativo, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli scopi e dei principi, anche etici ivi riportati.

6.2 Le Associazioni territoriali regionali devono essere denominate "Associazione FEDERALA della Regione di ....." e sono identificate con la denominazione di "FEDERALA, Sede regionale di .....".

6.3 Le Associazioni regionali devono essere dotate di uno Statuto che si ispiri e si richiami ai principi ed alle regolamentazioni dello Statuto di "FEDERALA" nazionale e dei relativi Regolamenti approvati, e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, anche con riferimento all'attività degli organi per lo svolgimento delle finalità assegnate in funzione del livello territoriale di cui fanno parte.

6.4 Ogni Associazione regionale, facente parte della struttura organizzativa dell'Associazione nazionale, mantiene la propria autonomia statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, con diritto alla partecipazione di quei soci e/o rappresentanti degli stessi che, coerentemente

con le previsioni statutarie, in considerazione del livello di articolazione territoriale intermedio nell'ambito dell'Associazione di livello nazionale, siano ammessi a partecipare.

6.5 Le Associazioni regionali hanno l'obbligo di compilare ogni anno il Rendiconto economico - finanziario consuntivo, che deve essere inviato alla Segreteria nazionale.

6.6 Ogni Associazione regionale ha completa autonomia di iniziativa e di attività nell'ambito degli orientamenti politici, sindacali e programmatici generali espressi dal Congresso e dal Comitato nazionali, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio regionale, ed elabora, al riguardo, una politica regionale secondo i principi di cui sopra.

6.7 Le strutture Regionali assolvono compiti di rappresentanza verso le Istituzioni di pari livello, di coordinamento delle iniziative e delle strategie delle strutture provinciali, e di raccordo delle stesse con le politiche nazionali, di coordinamento delle iniziative a livello regionale con le strutture di pari livello delle Associazioni promotrici e con le Associazioni del Sistema dei Servizi MCL. Le Strutture Regionali adottano, di intesa con le Strutture provinciali interessate, un regolamento per la gestione del tesseramento in zone territoriali distinte.

6.8 Gli Organi della Struttura regionale sono:

6.8.1 il Congresso regionale;

6.8.2 il Comitato regionale;

6.8.3 la Segreteria regionale;

6.8.4 il Segretario regionale;

6.8.5 il Revisore unico

6.9 Il Congresso regionale è composto dai Segretari Provinciali e dai delegati espressi dalle Assemblee delle Associazioni territoriali provinciali.
E'convocato ogni 4 anni, secondo l'apposito Regolamento approvato dal Comitato nazionale. Elegge il Comitato regionale.

La durata in carica dei suoi componenti è stabilita all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data del successivo Congresso regionale. Il Comitato regionale elegge il Segretario regionale e la Segreteria regionale. Nomina, altresì, un Revisore Unico, iscritto nel registro dei Revisori dei Conti tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o dotato, laddove non iscritto, di comprovata esperienza professionale in materia di controllo e/o tenuta dei conti. I titoli e le esperienze del Revisore sono acquisite agli atti del verbale di nomina. Il Revisore dei Conti opera il controllo contabile sulla gestione amministrativa ed il controllo di cassa con verifiche periodiche tenute almeno ogni novanta giorni. Redige la relazione sul rendiconto della gestione, da depositarsi presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione. Nella relazione il Revisore esprime il parere in ordine alla proposta di approvazione del rendiconto, dando atto espressamente: del giudizio di intelligibilità e attendibilità del rendiconto, con specifica indicazione dei criteri di redazione che emergono dalla verifica, e del giudizio sulla continuità della gestione; deduce,

inoltre, sull'adeguatezza della struttura amministrativa. Delle verifiche effettuate il Revisore redige verbale, da conservarsi presso la sede dell'associazione. I verbali dei revisori possono essere consultati dai soci che ne facciano richiesta i quali, a proprie spese, possono altresì estrarne copia. In caso di irregolarità gravi riscontrate, il Revisore trasmette il verbale all'attenzione della Segreteria Nazionale.

6.10 Partecipano alle riunioni del Comitato regionale, con voto deliberativo, numero due membri designati, rispettivamente, dalla Presidenza regionale del MCL e dalla Segreteria regionale di FEDER.AGRI..

6.11 La Segreteria regionale è l'organo esecutivo ed amministrativo della Struttura. E' composta dal Segretario regionale, da un minimo di due ad un massimo di quattro componenti eletti dal Comitato regionale e dai rappresentanti delle Presidenze regionali delle associazioni MCL e di FEDER.AGRI. (membri designati); delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Segretario regionale.

6.12 La durata in carica del Segretario regionale, della Segreteria regionale e del Revisore Unico è stabilita all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data del successivo Congresso regionale.

6.13 Il Congresso regionale, il Comitato regionale, la Segreteria regionale ed il Segretario regionale operano secondo quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti della Struttura territoriale e nei relativi Regolamenti approvati dal Comitato nazionale.

Articolo 7 – Disposizioni comuni per le Strutture territoriali, provinciali e regionali

7.1 La costituzione e l'adesione delle Associazioni territoriali, provinciali e regionali, alla "FEDERALA" deve essere approvata ed autorizzata dalla Segreteria nazionale. In caso di mancata accettazione della domanda può essere proposto ricorso al Comitato nazionale, che decide in via definitiva. FEDERALA promuove la parità di genere in tutti gli organismi collettivi - Assemblea, Comitato, Segreteria, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori.

7.2 La Segreteria nazionale può deliberare il commissariamento ed, eventualmente, la successiva chiusura di una Struttura territoriale, regionale o provinciale, nel caso in cui vengano accertati comportamenti o attività in grave contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti.

7.3 Avverso la delibera di commissariamneto o chiusura, l'Associazione oggetto del provvedimento, può ricorrere al Comitato nazionale che decide in via definitiva.

7.4 La Segreteria nazionale nomina un Commissario, con conseguente immediata decadenza della Segreteria e del Segretario territoriale, negli ulteriori casi di:

7.4.1 mancata nomina degli Organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto e dal Regolamento nazionale e/o locale;

7.4.2 mancata indizione del Congresso /Assemblea/ Comitato territoriale nei

termini previsti dai relativi Statuti e dai Regolamenti;

7.4.3 mancata approvazione da parte della Struttura territoriale, provinciale o regionale, del Rendiconto economico finanziario consuntivo; mancato invio di copia dello stesso alla Segreteria nazionale; mancata allegazione al rendiconto trasmesso del verbale di approvazione o della relazione del Revisore Unico;

7.4.4 reiterati comportamenti del Segretario o delle Segreterie della "FEDERALA" territoriale (provinciale o regionale) e/o dei suoi dirigenti che rechino palese nocumento all'immagine ed alla denominazione di "FEDERALA", oppure al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

7.4.5 In generale, quando la Segreteria, provinciale o regionale, venga meno alle sue funzioni o esplichi attività contraria agli indirizzi " FEDERALA"; per analoghi motivi la Segreteria nazionale può sciogliere e commissariare i Comitati regionali e i Comitati provinciali.

La Segreteria nazionale decide il Commissariamento dell'Associazione territoriale, provinciale o regionale, ai sensi del presente articolo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

7.4.6 Avverso il provvedimento di Commissariamento può essere proposto ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio nazionale dei Probiviri. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento fino alla decisione del Collegio.

Articolo 8 – Struttura nazionale

8.1 Sono Organi della Struttura nazionale:

- il Congresso nazionale;
- il Comitato nazionale;
- la Segreteria nazionale;
- il Segretario nazionale;
- il Revisore unico
- il Collegio nazionale dei Probiviri.

8.2 Il Congresso nazionale definisce le linee di impegno dell'Associazione e decide le politiche ed i progetti di sviluppo e di servizio. Il Congresso:

- analizza il quadro politico e sociale nazionale ed europeo;
- delibera le line strategiche di indirizzo di politica sindacale, sociale ed economica;
- approva le direttive generali per la migliore gestione delle risorse economiche;
  - elegge il Comitato nazionale, composto da 25 componenti, oltre ai Segretari regionali "FEDERALA", da un rappresentante della Presidenza nazionale del MCL, dal Segretario Generale del MCL e da un rappresentante della Presidenza nazionale di FEDER.AGRI.;
- elegge il Collegio nazionale dei Probiviri, composto da tre componenti effettivi e due supplenti;
- approva e modifica le norme dello Statuto, salvo quanto previsto alla lettera j) del successivo art. 8.4.

8.3 Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai delegati presenti e sono obbligatorie per tutte le Associazioni territoriali aderenti e per tutti gli Organi della "FEDERALA". Fermo restando quanto sopra esposto, con riferimento all'attività del Congresso nazionale in generale, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di esercizio del voto, nonché alla modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente alle specifiche disposizioni regolamentari.

8.4 Il Comitato nazionale dirige l'attività della FEDERALA nell'ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche ed operative decise dal Congresso nazionale, determinando le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti attraverso delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Comitato nazionale:

8.5 è convocato dalla Segreteria nazionale almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto;

8.6 elegge o revoca il Segretario nazionale;

8.7 stabilisce il numero dei componenti della Segreteria nazionale e, su proposta del Segretario nazionale, nomina uno o più vice Segretari e gli altri componenti della Segreteria nazionale;

8.8 può nominare il Direttore di "FEDERALA" nazionale;

8.9 elegge il Revisore unico dei conti;

8.10 approva entro il mese di giugno dell'anno successivo, il Rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione;

8.11 può istituire eventuali Consulte di categoria o settore;

8.12 designa i rappresentanti presso Enti ed Organismi nazionali ed internazionali;

8.13 convoca il Congresso nazionale, sia ordinario che straordinario;

8.14 approva i Regolamenti di attuazione o di integrazione dello Statuto nazionale e modifica quest'ultimo esclusivamente per adeguarlo alle eventuali prescrizioni di legge e/o fiscali;

8.15 può incaricare, su proposta del Segretario nazionale, responsabili di progetti, di servizi ed esperti di settore che, se non eletti, partecipano senza diritto di voto e con funzione consultiva;

8.16 può nominare Commissioni di lavoro;

8.17 su proposta del Segretario nazionale, ha facoltà di revocare e/o sostituire i membri della Segreteria nazionale e i Vice Segretari.

8.18 Fermo restando quanto sopra esposto, con riferimento all'attività del Comitato nazionale in generale, le sue attribuzioni, le modalità di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi, il suo svolgimento e l'esercizio del voto, nonché le modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, avvengono secondo le specifiche disposizioni regolamentari.

8.19 La Segreteria nazionale è l'Organo esecutivo della Associazione Nazionale: attua le linee politiche e i programmi decisi dal Comitato nazionale; dirige " FEDERALA" nazionale in materia organizzativa ed amministrativa, secondo gli orientamenti espressi dal Congresso nazionale e dal Comitato nazionale, e ne è

responsabile.

8.20 La Segreteria nazionale è composta con diritto di voto dal Segretario nazionale, che la convoca e la presiede, da 4 a 6 componenti nominati dal Comitato nazionale, da un rappresentante della Presidenza nazionale del MCL, dal Segretario Generale del MCL e da un rappresentante della Presidenza nazionale di FEDER.AGRI. Essa delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. All'atto delle deliberazioni devono essere presenti, almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Segretario nazionale.

8.21 La Segreteria nazionale:

a. delibera sulle modalità ed i tempi di attuazione delle iniziative politico sindacali;
b. delibera in via preventiva su ogni atto di carattere patrimoniale e/o finanziario sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
c. predispone i Bilanci (o Rendiconti economico-finanziari) preventivi e consuntivi, ordinari e straordinari e li sottopone al Comitato nazionale;
d. delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre al Comitato nazionale.

8.22 In relazione all'attività della Segreteria nazionale in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni, alle modalità di convocazione, alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissioni di un suo componente si rinvia espressamente alle specifiche disposizioni regolamentari.

8.23 Il Segretario Nazionale:

a. predispone le relazioni politiche e programmatiche generali da presentare agli Organi collegiali nazionali;
b. firma e controfirma gli atti e le dichiarazioni ufficiali. Ha la responsabilità di curare i rapporti con le Strutture territoriali, di dirigere gli Uffici ed i Servizi nazionali;
c. dirige l'attività della Segreteria nazionale e, ove esistenti, delle Commissioni di lavoro, delegando provvisoriamente proprie competenze ai Vice Segretari, che può revocare in ogni tempo;
d. convoca e presiede le riunioni di tutti gli Organi collegiali previsti dal presente Statuto, ad esclusione del Collegio nazionale dei Probiviri;
e. ha la rappresentanza legale dell'Associazione, a livello nazionale, di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di urgenza, di impedimento o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il Vice Segretario Vicario.

8.24 Per quanto non stabilito nel presente Statuto, in relazione all'attività del Segretario nazionale in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, alle specifiche disposizioni regolamentari.

8.25 Di tutte le riunioni degli Organi direttivi ed esecutivi della "FEDERALA", ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale.

Articolo 9 - Rappresentanza e poteri

9.1 I Segretari di "FEDERALA", ai vari livelli, nazionale, regionale, provinciale e territoriale, assumono la legale rappresentanza dell'associazione sia nei confronti di terzi, sia in giudizio.

9.2 Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria la firma del Segretario e quella di un altro dirigente a ciò designato, oppure la firma congiunta di due componenti della Segreteria espressamente delegati.

9.3 Le Strutture territoriali provinciali e regionali rispondono direttamente per le obbligazioni assunte ai rispettivi livelli e non impegnano in tale campo i gradi superiori o inferiori. Ciascuna Struttura ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale o ambientale di competenza.

Articolo 10 – Patrimonio sociale – Risorse economiche

10.1 Il Patrimonio di "FEDERALA", ai vari livelli di articolazione territoriale, è costituito da contributi dei soci, da contributi delle Associazioni promotrici, da finanziamenti concessi da Enti ed Organizzazioni pubbliche e private, nazionali o internazionali, e da beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo.

Durante la vita dell'associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in forma indiretta, proventi, utili o avanzi di gestione, così come fondi, riserve, capitale, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge.

Non rappresentano distribuzione indiretta di utili le azioni a sostegno dei rapporti di mutualità e cooperazione attuate tra i diversi livelli associativi, in quanto espressione di indirizzi istituzionali, fatta salva la piena e distinta autonomia giuridica e patrimoniale dell'Associazione.

10.2 L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a. eredità, donazioni e legati;
b. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
c. contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
f. quote sociali e contributi associativi;
g. contributi, erogazioni, anticipazioni dal sistema associativo "FEDERALA", dal MCL e dalla FEDER.AGRI;
h. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

L'associazione sostiene uscite economiche e finanziarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali in relazione a:

- costi di struttura e di funzionamento;

- contributi, erogazioni, anticipazioni verso il sistema associativo FEDERALA, verso il MCL e la FEDER.AGRI;
- altre uscite compatibili con le finalità istituzionali.

10.3 I singoli soci, in caso di recesso, non possono chiedere a "FEDERALA", a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna a nessun titolo.

10.4 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, delle Strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all'Associazione nazionale. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Associazione "FEDERALA" nazionale i beni patrimoniali si trasferiscono alle associazione nazionale promotrice MCL. Ove anche tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 11 – Il Revisore unico dei Conti

11.1 Il Revisore unico dei Conti, ha il compito di controllare la contabilità e la regolarità della gestione amministrativa, nonché di verificare, dandone attestazione con apposita relazione, il conto consuntivo annuale, esprimendo parere in ordine alla proposta di approvazione del medesimo. Ove previsto dalla norma statutaria e regolamentare, esercita poteri di amministrazione sostitutiva. Il Revisore unico dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali dei Conti tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

11.2 Il Revisore unico dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Congresso nazionale e del Comitato nazionale; può essere invitato alle riunioni della Segreteria nazionale.

11.3 La durata in carica del Revisore unico dei Conti è stabilità all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data del successivo Congresso nazionale.

Articolo 12 – Garanzie Statutarie

12.1 Il Collegio dei Probiviri:

a. è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso nazionale tra i soci che non rivestono alcuna carica all'interno degli Organi delle Strutture provinciali, regionali e nazionale e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
b. elegge il Presidente del Collegio tra i propri componenti.

12.2 Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.3 Il Collegio nazionale dei Probiviri decide entro trenta giorni:

a. sulle controversie insorte tra strutture provinciali e regionali e tra una di queste strutture e gli organi nazionali della "FEDERALA";
b. sulle controversie di cui al successivo punto 12.5;
c. sulle controversie sui provvedimenti di commissariamento di cui all'art. 7.

12.4 Il Collegio nazionale dei Probiviri ha inoltre il compito di:

a. rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di applicazione;
b. convocare e preparare il Congresso nazionale nell'eventualità che il Comitato nazionale non sia in grado di rieleggere il Segretario nazionale;
c. ratificare i Regolamenti attuativi delle Strutture territoriali sulla base della loro coerenza con lo Statuto.

12.5 Sono misure disciplinari:

- il richiamo;
- la deplorazione;
- la sospensione da un mese a due anni, che, per i componenti gli organi, comporta la loro decadenza; la loro surroga rimane sospesa fino alla deliberazione definitiva;
- l'espulsione.

12.6 Il Collegio dei Probiviri, entro dieci giorni, comunica e motiva agli interessati e agli organi denuncianti le decisioni assunte.

12.7 I soci espulsi per violazione allo Statuto, o indegnità, possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio dei Probiviri.

Articolo 13 – Esercizi sociali e Bilanci

13.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I Rendiconti consuntivi, economico-finanziari, annuali, tenuti secondo i principi della contabilità separata fra eventuale attività commerciale e non, devono essere redatti e sottoposti all'approvazione del Comitato nazionale entro il mese di giugno dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal Revisore unico dei conti.

13.2 Gli esercizi sociali aprono al 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, con eccezione di quelli di inizio e fine gestione, che possono avere durata inferiore ai dodici mesi. I Rendiconti consuntivi annuali devono essere redatti e sottoposti all'approvazione del Comitato nazionale entro il mese di giugno dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio; al rendiconto è allegata la relazione del Revisore unico dei conti.

Articolo 14 – Risoluzioni delle controversie

14.1 Ogni controversia relativa all'applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo, che insorga tra singoli tesserati, tra tesserati e Strutture di "FEDERALA" provinciali o

regionali, ovvero tra Strutture provinciali, è rimessa, su ricorso di uno dei soggetti interessati, al Collegio nazionale dei Probiviri, che deciderà, mediante lodo, come Organo di giustizia arbitrale rituale.

14.2 Al Collegio nazionale dei Probiviri sono altresì rimesse, in unico grado, le controversie insorte tra le singole Strutture provinciali e la corrispondente Struttura regionale, nonché quelle direttamente insorte tra una di tali Strutture e FEDERALA nazionale.

14.3 Il Collegio nazionale dei Probiviri decide la controversia nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso, scaduto inutilmente il quale, il procedimento arbitrale si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

14.4 Il Collegio arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nei modi che riterrà più opportuni. Esso deve, tuttavia, garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti e, in ogni caso, assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e memorie, nonché per esporre le loro repliche. Il lodo pronunciato dal Collegio nazionale dei Probiviri non è impugnabile.

Articolo 15 – Modifiche statutarie

15.1 Le proposte di modifiche al presente Statuto devono essere inoltrate dai Comitati provinciali, e dai Comitati regionali al Comitato nazionale entro la data stabilita dal Regolamento del Congresso nazionale.

15.2 Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida quale che sia il numero dei soci presenti.
Restano fermi i poteri del Comitato nazionale per le modifiche statutarie necessarie in caso di adeguamento ad innovazioni legislative e fiscali.

Articolo 16 – Incompatibilità

16.1 L'incarico di Segretario "FEDERALA" non può essere ricoperto per più di due mandati per complessivi otto anni.

16.2 Le cariche di Segretario Nazionale o di Segretario Regionale o Provinciale sono incompatibili:

a. con lo stesso incarico a livello superiore;
b. con il ruolo di sindaco nel capoluogo di provincia, presidente provincia, assessore o presidente regionale;
c. con la carica di membro designato dalle associazioni promotrici MCL e di FEDER.AGRI. dello stesso livello;
d. con la sussistenza, in capo ai medesimi soggetti incaricati, di rapporti di lavoro subordinato, nell'ambito delle Strutture di "FEDERALA", ad ogni livello.

16.3 Il dirigente di "FEDERALA" decade con effetto immediato dalla carica pregressa

all'atto della nomina che genera le incompatibilità di cui alle precedenti lettere a), b), c), d). In tali casi, l'organismo di Segreteria della Struttura interessata si riunisce con urgenza, per prendere e dare atto della situazione di incompatibilità, dichiarare la decadenza ex tunc dagli uffici e porre in essere gli atti di amministrazione conseguenti.

16.4 La nomina a Segretario Nazionale, Regionale o Provinciale di soggetto che versi nella situazione di incompatibilità di cui al precedente sub f) è nulla.

16.5 Le cariche di componente della Segreteria o del Comitato sono incompatibili con la carica di Revisore dei Conti o di membro dei Probiviri. La nomina, in tali casi, è nulla.

16.6 I parenti fino al 2° grado e gli affini entro il 2° grado dei membri di Segreteria non possono essere nominati Revisori dei Conti, né eletti tra i Probiviri. L'eventuale nomina è nulla inefficace.

16.7 Coloro che svolgono attività lavorativa, anche in forma autonoma, a favore dell'Associazione non possono essere nominati Revisori dei Conti o eletti tra i Probiviri. L'eventuale nomina è nulla.

Articolo 17 – Norme transitorie – Incaricati

17.1 Nella fase costitutiva delle Strutture territoriali e fino alla celebrazione del primo congresso che dovrà essere celebrato entro quattro anni dalla costituzione, gli Incaricati provinciali e/o regionali sono nominati dalla Segreteria nazionale sentite le corrispondenti Presidenze territoriali del MCL. Nell'atto di nomina sono stabilite le azioni che gli incaricati devono adottare, i relativi termini e tempi e ogni altra conseguente disposizione.

17.2 Analogamente a quanto indicato al punto 17.1, nella fase costitutiva delle Strutture territoriali e fino alla celebrazione del primo congresso, gli organi della Struttura nazionale di cui al punto 8.1 sono composti da sette persone che sono indicate nell'atto costitutivo e che sono state indicate dalla Presidenza Nazionale del MCL. Inoltre, al fine di dare immediata operatività all'Associazione, non viene costituito il Comitato nazionale, i cui poteri e competenze sono acquisiti dalla Segreteria nazionale. La Segreteria nazionale acquisisce anche i poteri e le competenze del Congresso nazionale, con particolare riferimento a quelli relative alle modifiche statutarie di cui all'art. 15.

Articolo 18 – Ordinamento Interno e Riferimento alla Legge

18.1 L'Ordinamento Interno dell'Associazione si realizza attraverso le disposizioni del presente Statuto e delle norme regolamentari, con funzioni esplicative e/o integrative delle clausole statutarie, approvate dal Comitato nazionale e dai Comitati regionali e Provinciali, questi ultimi per i rispettivi livelli e purché non in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti Nazionali.

18.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle

disposizioni di legge in materia, vigenti all'atto della loro applicazione.